

SCUOLA NON STATALE SCUOLE PARITARIE

Descrizione

Le scuole paritarie sono scuole che si impegnano a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola e ottengono il riconoscimento della parità scolastica con le scuole statali. Le scuole paritarie si inseriscono nel sistema nazionale di istruzione e rilasciano titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali.

Requisiti per il riconoscimento della parità scolastica

- Progettazione educativa in armonia con i principi della Costituzione;
- Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- Attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci;
- Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- Istituzione e funzionamento degli organi collegiali;
- Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici;
- Applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio;
- Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
- Personale docente fornito del titolo di abilitazione;
- Contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande di riconoscimento della parità debbono essere presentate agli Uffici scolastici regionali entro il 31 marzo di ciascun anno.

Descrizione dell'iter

L'Ufficio scolastico regionale verifica la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore. A seguito degli esiti della verifica, alla quale possono concorrere anche le risultanze di eventuali visite ispettive, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio conclude il procedimento, adottando un motivato provvedimento di riconoscimento della parità o di diniego della stessa entro il 30 giugno.

Il riconoscimento decorre dal 1° settembre successivo.

Normativa

- Legge 10 marzo 2000, n. 62
- Legge 3 febbraio 2006, n. 27
- D. M. 29 nov 2007, n. 267
- D. M. 10 ott 2008, n. 83
- Legge 13 luglio 2015 n. 107